



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 35 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 19 APRILE 2010.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA – BARI – RICORSO AD ISTANZA DI OTTO VIGILI URBANI
PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ARTT. 10 E 13 DEL REGOLAMENTO
COMUNALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO - NOMINA AVVOCATO DIFENSORE.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30.03.2009 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **29 aprile 2010** al **14 maggio 2010**

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 12.03.2010 è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia – Bari dai Sigg.ri Michele Toscano, Patrizia Vivacqua, Michele Introna, Luigi Cagnetta, Gioacchino Chiapperini, Damiano Ciccolella, Ignazio Solimini e Gianfranco Piccolantonio, tutti dipendenti comunali che prestano la loro attività quali Agenti di Polizia Municipale, per l'annullamento degli artt. 10 e 13 del Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Municipale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 14.12.2009;
- le censure afferiscono l'art. 10 del Regolamento nella parte in cui istituisce le figure di "Agente di P.M. responsabile di Unità Operativa" (Cat. C) e "Agente di P.M." (Cat. C) e l'art. 13 che detta la declaratoria delle mansioni della nuova figura di "Agente di P.M. responsabilità di U.O." là dove recita che... "L'Agente Responsabile di U.O. (Maresciallo Maggiore) ... svolge funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo del personale assegnatogli dall'Istruttore Direttivo ... E' tenuto ad istruire il personale della qualifica inferiore in relazione a quanto necessario per l'espletamento del servizio ...";
- le presunte illegittimità rilevate nel ricorso sono così sintetizzate: violazione e falsa applicazione della disciplina contrattuale in tema di classificazione del personale non dirigente; violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del C.C.N.L. 01.'4.1999; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge n. 65/86; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione della Legge Quadro sul Pubblico Impiego; violazione e falsa applicazione L.R. n. 2/1989; eccesso di potere e violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione; violazione di principi generali di correttezza, imparzialità e buon andamento della P.A. ed eccesso di potere per mancanza di presupposti e sviamento.

Ritenuto di respingere tali censure per le seguenti motivazioni così sintetizzate:

- nessuna suddivisione gerarchica sussiste più nell'ambito delle Autonomie Locali dopo la "privatizzazione" del rapporto di pubblico impiego introdotta dal D.Lvo n. 29 del 1993, oggi D.Lvo n. 165 del 2001;
- vi sono solo diversità di figure professionali connesse alle diverse funzioni e relative diverse responsabilità;
- l'A.P.M. di cui all'art. 13 svolge funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo del personale assegnatogli dall'Istruttore Direttivo (unica figura, quindi, che può dirigere e disporre del personale) ... E' tenuto ad istruire il personale della qualifica inferiore in relazione a quanto necessario per l'espletamento del servizio, assicurando l'esatta interpretazione ed esecuzione delle disposizioni superiori";
- la P.M. di cui all'art. 13 non svolge altre funzioni se non quelle proprie della categoria di appartenenza ("C"), che comporta attività di media complessità e responsabilità, ivi incluso ovviamente quelle di coordinamento e istruzione del personale assegnato, nell'ambito di una diversa e più efficace organizzazione del servizio così come delineata dal Regolamento;

- nessuna ulteriore mansione viene assegnata, così come nessun demansionamento per chi non rientra nella fattispecie di cui all'art. 13, del resto gli stessi ricorrenti riconoscono che l'attribuzione di diversi gradi ha valore solo onorifico e non sostanziale;
- nessuna motivazione specifica è necessaria per l'approvazione del provvedimento, avendo esso natura normativa di portata regolamentare generale, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della Legge 7.08.1990 n. 241 come integrata dall'art. 21 della Legge 11.02.2005 n. 15.

Ritenuto, pertanto, di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso promosso dai dipendenti: Sigg.ri Michele Toscano, Patrizia Vivacqua, Michele Introna, Luigi Cagnetta, Gioacchino Chiapperini, Damiano Ciccolella, Ignazio Solimini e Gianfranco Piccolantonio c/ il Comune di Molfetta, al fine di far valere le valide ragioni del Comune stesso:

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l'acconto sia di € 780,00 (al lordo degli oneri fiscali);

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi nel giudizio meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Ritenuto, altresì, di procedere a conferire l'incarico di difensore dell'Ente all'Avv. Antonio La Forgia con procedura d'urgenza attesa la natura del giudizio de quo e l'imprescindibile necessità dell'Ente di costituirsi in tempi rapidissimi;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di resistere nel giudizio instaurato dai Sigg.ri Michele Toscano, Patrizia Vivacqua, Michele Introna, Luigi Cagnetta, Gioacchino Chiapperini, Damiano Ciccolella, Ignazio Solimini e Gianfranco Piccolantonio, meglio descritto in premessa.
- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Antonio La Forgia, con studio in Molfetta alla Via Cairoli n. 18.
- 3) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con il professionista, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giunta n. 22 del 28.01.2008.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore degli Avvocati incaricati.

Il Dirigente Settore AA.GG.

Dott. Domenico Corrieri
